

N. 3060

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PALOMBO e PELLICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 1998

—————

Disposizioni in materia di assetto dell’Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di introdurre disposizioni urgenti per l'Arma dei carabinieri, nonché norme sul reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di affrontare i problemi concernenti la sicurezza pubblica in riferimento al coordinamento delle Forze di polizia. L'Arma dei carabinieri attende da circa sessant'anni una nuova legge organica. Una anomala limitazione dovuta a un decreto luogotenenziale imponeva che il comandante generale venisse scelto tra i generali di corpo d'armata dell'Esercito, prevedendo tra l'altro l'obbligatorietà di tale grado per l'assunzione del comando generale e contemporaneamente la negazione a un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di raggiungere questo grado. Tale situazione pone una evidente e mortificante disparità di trattamento nei confronti degli ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri rispetto a quelli delle Forze armate, nonché nei confronti della Polizia di Stato alla cui carica possono giungere uomini della stessa amministrazione. Appare fondamentale al giorno d'oggi la presenza al più alto vertice dell'Arma dei carabinieri di uno «specialista», in aderenza ad un'organizzazione sempre più specializzata e, quindi, porre al comando dell'Arma dei carabinieri un generale che conosca le esigenze di un'Arma sempre più protesa in compiti di pubblica sicurezza. La presente proposta tende a sanare tale sperequazione. È istituito un Consiglio superiore dell'Arma dei carabinieri, quale organo consultivo del comandante generale, che esprime pareri non vincolanti. Vengono istituite commissioni di avanzamento proprie: la commissione superiore di avanzamento e la commissione ordinaria di avanzamento. La presente proposta delega altresì il Governo ad emanare una legge organica

sull'Arma dei carabinieri che sostituisca la disciplina di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, che preveda la dipendenza funzionale dell'Arma dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela e di sicurezza pubblica, e per l'espletamento di attività specializzate anche dagli altri Ministeri competenti; la proposta prevede la collocazione autonoma dei carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa per l'assolvimento dei compiti militari, quali polizia militare e sicurezza per le Forze armate, concorso nelle operazioni militari in Italia ed all'estero e sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari; la revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinamentali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

Il presente disegno di legge prende in esame i problemi connessi alle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e delega il Governo a procedere con uno o più decreti legislativi in tale direzione. In tale adempimento il Governo dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi: il riordino dei ruoli normali e speciali e di quello tecnico operativo esistenti anche mediante la loro soppressione. La modifica della normativa vigente tende a conseguire avanzamenti normalizzati; sono altresì previste disposizioni transitorie per il passaggio graduale dalla attuale normativa a quella contenuta nei decreti legislativi da emanare. I predetti provvedimenti per il Corpo della guardia di finanza potranno essere attuati finanziariamente con il recupero di risorse dal settore logistico-amministrativo da finalizzare in modo esclusivo all'area funzionale operativa, assicurando maggiore risparmio per lire 100 miliardi nel 1998, li-

re 150 miliardi nel 1999 e lire 200 miliardi nel 2000.

Si propone inoltre di adeguare l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, alla realtà dei tempi attuali, verificandolo attraverso il filtro dell'esperienza accumulata negli anni trascorsi dalla data di entrata in vigore di tale ordinamento.

L'attuale momento storico-politico-sociale italiano è contrassegnato dall'esigenza di ridisegnare il sistema delle regole a garanzia dei cittadini, nell'ambito della più vasta cornice del perseguimento di una democrazia compiuta: non deve sfuggire a siffatta esigenza il cosiddetto «comparto sicurezza».

Occorre, dunque, porre mano ad un ponderato riesame delle norme che presiedono e tutelano l'ordine e la sicurezza pubblica, non tralasciando di tenere presente storia, cultura e tradizione del nostro Paese e delle diverse forze di polizia che in esso cooperano.

#### *Le forze preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in Italia*

L'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone: «Art. 16 - (*Forze di polizia*). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Una pluralità di forze, dunque, non tutte e non sempre ben individuate e qualificate, sicché l'elencazione, così come formulata, potrebbe essere interpretata più come scala di valori fra le diverse forze di polizia, che come espressione di diverse funzionalità di ciascuna rispetto al mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza. Peraltro, riguardo a tale ultimo ed importante concetto, nel tempo si è dovuta registrare la tendenza, sempre più marcata, ad applicarlo in modo estensivo, fino a tentare di ricomprendervi vera e propria attività a sfondo repressivo, attraverso l'improbabile interpretazione data della dizione, invero infelice, «investigazioni preventive» contenuta nella legge istitutiva della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonché attraverso l'ermeneutica intesa a leggere il contrasto alla criminalità come direttamente correlato al mantenimento della pubblica sicurezza.

Dalla lettura dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, dunque, emerge la necessità di fare chiarezza definendo:

- a) competenze;
- b) attribuzioni;
- c) compiti;
- d) prerogative;
- e) dislocazione territoriale delle diverse forze di polizia.

Non v'è chi non veda quanto complesso risulti un problema di tale portata, che coinvolge strutture che dispongono complessivamente di oltre trecentomila unità, distribuite su tutto il territorio nazionale; peraltro l'occasione potrebbe essere opportuna per distinguere definitivamente tra problema di coordinamento e questioni organizzative.

La presente iniziativa legislativa, pertanto, vuole essere solo un primo contributo per avviare a soluzione alcuni problemi che si ritengono di base e propedeutici rispetto a quelli sin qui enunciati, così ponendo le premesse perché nel corso dell'attenta discussione che si auspica si sviluppi al ri-

guardo emergano le soluzioni più equilibrate e funzionali.

### *La riforma del 1981*

Il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza vide la luce in un momento particolare della più recente storia del nostro Paese.

La legge n. 121 del 1981, infatti, appare come il risultato di accordi politici che attribuiscono alla Polizia di Stato una probabile prevalenza in tutti i campi, dalla polizia amministrativa a quella «politica» (direzione centrale della polizia di prevenzione), da quella dell'ordine pubblico a quella della sicurezza.

Una posizione di privilegio e di supremazia, questa, che relega al ruolo di comprimari le altre due forze (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), benché queste siano ricche di storia, professionalità ed esperienza più che secolare. D'altronde la vera finalità della legge n. 121 del 1981 era, ed è opportuno non dimenticarlo, quella della smilitarizzazione e della riforma del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il cui malessere, talora esploso in avvenimenti eclatanti, aveva determinato vivissimo imbarazzo istituzionale nel Paese. Con ciò si intende dire che il problema del coordinamento, quello vero, è in qualche modo tutto posteriore alla legge n. 121 del 1981 e si sviluppa, sin qui, sulla sola logica della «legge del più forte», ovvero della forza di polizia dotata di un ordinamento giuridico compiuto ed inserito nell'Amministrazione dell'interno quale parte integrante di un più ampio sistema. È questa la cattiva filosofia in base a cui, un po' riferendosi alle norme esistenti, un po' per il tramite di interpretazioni di comodo, è venuta a determinarsi una situazione di potenziale conflittualità.

Al riguardo basta riferirsi, a puro titolo esemplificativo di problematiche ancor più delicate e squilibranti, al primato e alla supremazia che si esplicano e si concentrano nella figura, tutta politica, del capo della polizia-direttore generale della pubblica si-

curezza. Un «doppio cappello», quello descritto, che, senza nulla voler togliere all'imparzialità - tutta affidata al *gentleman agreement* - con cui tali funzioni sono state di fatto esercitate, lascia concludere che sussistono degli evidenti squilibri che vanno certamente corretti se si vuole perseguire con obiettività e garanzia un effettivo quanto realistico coordinamento.

Per quanto premesso, si è innescata, invece, la corsa al primato e si sono riprodotti periodicamente, talora con enfasi, direzioni, servizi, reparti, comandi e nuclei speciali di ogni genere ed in ogni settore della sicurezza, senza una reale, effettiva e logica pianificazione delle forze.

La legge n. 121 del 1981, dunque, in conformità ad altre leggi, va oggi perfezionata ed aggiornata, migliorando il coordinamento in un'ottica più aderente e moderna.

### *La riforma del codice di procedura penale ed il problema del coordinamento*

L'articolo 17 della legge n. 121 del 1981 dispone: «Art. 17. - (*Funzioni e servizi di polizia giudiziaria*). - Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento».

L'articolo 56 del codice di procedura penale dispone: «Art. 56. - (*Servizi e sezioni di polizia giudiziaria*). - 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato».

Inoltre, dalla lettura dell'articolo 59 del codice di procedura penale, è possibile desumere la subordinazione della polizia giudiziaria al procuratore della Repubblica.

In siffatto contesto è veramente arduo e difficoltoso vedere inserita la questione del coordinamento quale esercizio di attribuzioni devolute al Ministro dell'interno e, per esso, al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Se così fosse, si tratterebbe di una inammissibile ingerenza dell'esecutivo nell'ambito della sfera di competenza dell'ordinamento giudiziario, in palese violazione dei principi di indipendenza e autonomia.

Allora è senz'altro da affermare che il problema del coordinamento non riguarda le attività di polizia giudiziaria: atterrà, semmai, ad altre problematiche (prevenzione, ordine pubblico, eccetera) che difficilmente hanno ingenerato diatribe tra le stesse forze di polizia.

A ciò si aggiunga la istituzione di:

a) organismi di polizia paralleli come la DIA ai quali è devoluto essenzialmente il compito di polizia dei riscontri delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia;

b) organi giurisdizionali paralleli e, di fatto, speciali (Direzione nazionale antimafia e direzioni distrettuali antimafia) nel cui ambito vanno senz'altro ricomprese quelle sezioni dei tribunali penali continuamente chiamate a gestire i processi di specie (si sono già realizzati, di fatto, i tribunali speciali!).

La vera investigazione di polizia non esiste più.

Premesso ciò, si può ora passare ad una breve esposizione dei principali passaggi del presente disegno di legge, attraverso il quale si intende:

con l'articolo 5, ribadire il principio, già immanente nel sistema vigente, che il coordinamento del Ministro dell'interno non ricomprende l'attività della polizia giudiziaria, che deve dunque rimanere esclusa dall'ambito operativo della dizione «pubblica sicurezza», caratterizzata dalla squisita natura preventiva e non suscettibile, quindi, di interpretazioni estensive;

con l'articolo 6, da una parte fornire al Ministro dell'interno strumenti più efficaci e diretti per assolvere ai propri compiti, dall'altra porre su un livello paritetico le tre principali forze di polizia, considerato che, alla stregua delle formulazione vigente, il Ministro può disporre, per il coordinamento e la direzione, esclusivamente «dell'amministrazione della pubblica sicurezza», e ciò si è prestato, nel tempo, ad interpretazioni-applicazioni tendenti a conferire una «superiorità» alla Polizia di Stato, in quanto l'unica delle tre organicamente inserita nella citata amministrazione;

con l'articolo 7, determinare le premesse per lo sdoppiamento delle cariche di capo della Polizia e di direttore generale della pubblica sicurezza, attualmente concentrate nella stessa persona, sottolineando l'alterità tra la struttura del dipartimento della pubblica sicurezza e l'istituenda direzione generale della Polizia di Stato. Inoltre, le rimanenti modifiche eliminano dizioni superflue atteso che il personale della Polizia di Stato dovrebbe essere inquadrato nella istituenda direzione generale e dipenderebbe dall'amministrazione della pubblica sicurezza, al pari dei componenti delle altre forze di polizia, in quanto ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

con l'articolo 8, eliminare dai compiti del dipartimento, individuato come organo esclusivamente e totalmente dedicato al coordinamento delle forze di polizia, quelli indirizzati ad attività di direzione ed ammi-

nistrazione della Polizia di Stato che dovrebbero divenire di pertinenza della istituenda direzione generale della Polizia di Stato stessa;

con l'articolo 9, determinare l'esclusiva proiezione del dipartimento sull'attività di coordinamento e di *intelligence*, con una sua complessiva semplificazione; individuare, inoltre, quale responsabile del dipartimento, in via esclusiva, un prefetto di prima classe proveniente dalla carriera prefettizia, a testimonianza della volontà e della necessità di assicurare ad un incarico tanto prestigioso l'indispensabile autonomia e distacco. Inoltre, si tende a riaffermare, sottolineandola, la dipendenza diretta dei vertici delle forze di polizia dal Ministro dell'interno al fine di garantire una comunicazione più semplice, efficace e diretta; attribuendo, infine, la nuova carica di direttore delle istituenda direzione centrale anticrimine a dirigenti generali ed equiparati, a rotazione e secondo un modulo paradigmatico del nuovo sistema complessivamente proposto, ovvero su iniziativa del direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i pareri dei vertici delle forze di polizia;

con l'articolo 11, individuare le principali funzioni della direzione centrale anticrimine che dovrà svolgere esclusivamente attività di analisi criminale a favore delle forze di polizia e che si dovrà porre come unico referente per l'attività internazionale. La nuova struttura, in sintesi, dovrebbe unificare i settori di competenza ora devoluti alla Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA), alla Direzione centrale della polizia criminale ed alla Direzione investigativa antimafia. Le attività criminali presentano, nella realtà, ampie interconnessioni per cui l'attività di analisi deve essere unitaria. In campo internazionale, poi, deve scomparire la frammentazione degli organismi competenti, per gli aspetti operativi, a mantenere e sviluppare le relazioni con le strutture di altri Paesi. È impensabile, ad esempio, che sopravvivano ancora gli esperti antidroga che seguono solo un settore criminale per cui altri organismi sono

costretti ad inviare, nello stesso Paese, altri ufficiali di collegamento. Tutto ciò, oltre a comportare ingenti oneri economici, non è funzionale e appare, agli occhi degli operatori stranieri, come indice di minore unitarietà. Nella istituenda direzione centrale anticrimine, dovendo essa svolgere solo funzioni di *intelligence*, dovranno confluire aliquote del personale ora assegnato alla DCSA e alla DIA. Le forze esuberanti verranno restituite alle organizzazioni di provenienza per il potenziamento dei servizi centrali ed interprovinciali che, avvalendosi degli indirizzi emersi dall'attività di analisi e sotto la direzione della autorità giudiziaria, svolgeranno, in armonico concorso con le strutture territoriali, l'attività investigativa di competenza. Per quanto riguarda i limiti temporali di permanenza nella citata direzione centrale anticrimine, se, da un lato, l'esigenza di specializzazione consiglierebbe una permanenza più lunga, dall'altro appare opportuno non prevedere una struttura che finirebbe per «cristallizzarsi» su se stessa, perdendo il contatto con la realtà e le esigenze operative. Il continuo ricambio consentirà anche alle forze di polizia di disporre di personale che ha acquisito esperienze interforze in attività di analisi, per facilitare quindi una integrazione di metodi e procedure. Al riguardo è bene sottolineare che analogo criterio è stato adottato anche per altri organismi internazionali, per ultimo l'EUROPOL, che assume personale proveniente dagli organismi competenti nei singoli Stati per la prevenzione e la repressione dei reati per un periodo limitato di tempo (quattro anni, estensibili a sei);

con l'articolo 12, esaltare la preminenza del prefetto nello specifico settore dell'ordine e della pubblica sicurezza, così risolvendo pericolose e sotterranee rivalità. Invero, anche l'esplicito potere di direttiva, la disponibilità della forza pubblica assegnata e l'individuazione di tale organo come strumento per realizzare la circolarità informativa sono iniziative che intendono rinforzare i poteri di tale insostituibile figu-

ra che, per la indispensabile terzietà che tali modifiche implicano, è altresì interessata dalla variante prevista dall'ultimo comma. Tale disposizione, in sostanza, mira ad impedire una egemonizzazione della carica da parte di funzionari provenienti dalla Polizia di Stato;

con l'articolo 13, in coerenza con il disegno di armonizzazione e riequilibrio tra le forze di polizia, ribadire la competenza del questore per il coordinamento e la direzione dei servizi solo in materia di ordine pubblico attraverso le forze messe a sua disposizione dal prefetto;

con l'articolo 14, potenziare ulteriormente la figura e la centralità del prefetto nella provincia, dando inoltre adeguata «visibilità» anche ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Inoltre la norma, prendendo realisticamente atto di una prassi ormai indiscussa nella quasi totalità delle province, formalizza un comitato provinciale che, oltrepassata la funzione puramente consultiva, orienta ormai sul piano fattuale le decisioni del prefetto e costituisce, altresì, una preziosa camera di compensazione per differenti valutazioni, onde ripristinare l'unitarietà degli intenti. Si tratta di una prassi faticosa, ma certamente indispensabile ed efficace se si intende proseguire nella ricerca di una sempre maggiore democrazia e crescita degli apparati nevralgici dello Stato. Con lo stesso articolo, come poi previsto a livello nazionale con i successivi articoli 17 e 26, viene data facoltà a ciascun componente degli organismi per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la lotta alla criminalità organizzata di richiedere ed ottenere la convocazione dell'organismo;

con l'articolo 18, mirare, da una parte, ad esaltare il carattere eccezionale della istituzione di sale operative comuni e, dall'altra, ad individuare criteri per tenere costantemente aggiornate le diverse centrali

sulla situazione dei servizi in atto predisposti dalle tre forze di polizia;

con l'articolo 21, valorizzare i comparti di specialità che si sono consolidati nel tempo e fissati anche da decreti del Ministro dell'interno del 1992.

Inoltre, con le restanti norme della presente proposta si introducono le prime disposizioni di adeguamento del restante *corpus* normativo alle consistenti modifiche introdotte; è evidente che solo la concreta applicazione delle stesse potrà poi evidenziare successive esigenze di armonizzazione.

In conclusione, dunque, scopo del presente disegno di legge è quello di razionalizzare e allineare le tre principali forze di polizia, per porre le premesse che rendano poi possibile l'attuazione di un migliore coordinamento tra di esse, superando così tutte le problematiche descritte.

Si intende quindi ricomporre, nella autonomia, la diretta dipendenza delle tre forze di polizia dal Ministro dell'interno, evitando lo sbilanciamento che tante problematiche ha creato nel recente passato.

Del resto, storia e tradizione del nostro Paese e l'unanime consenso dei cittadini ci insegnano che la presenza di tre forze di polizia tra di loro coordinate, con caratteristiche e compiti solo in parte differenti, rappresenta un sicuro presidio di garanzia e tutela dell'ordine democratico.

La sottoposizione di due di esse, con struttura militare, ad una terza annulla proprio quel sistema di equilibrate garanzie a cui invece il popolo italiano ha sempre aspirato.

In tale prospettiva la presente proposta tende alla ricerca del più ampio consenso di tutte quelle forze politiche che, al di là delle differenze e delle posizioni in campo, abbiano a cuore essenzialmente le esigenze di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, l'attuazione di una democrazia compiuta, i superiori interessi della Nazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, tra i generali di corpo d'armata dell'Esercito ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

2. La nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri comporta:

*a)* la promozione al grado superiore di generale di corpo d'armata, in extraorganico;

*b)* l'elevazione del limite di età a sessantacinque anni, a modifica di quello previsto all'articolo 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, convertito dalla legge 10 maggio 1943, n. 463.

3. Il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310, relativo alla modifica della tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del regio esercito, è abrogato.

### Art. 2.

1. È istituito, quale organo consultivo del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Consiglio superiore dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri, di seguito denominato Consiglio superiore.

2. Il Consiglio superiore, composto dai generali di divisione in ruolo, è presieduto dal vice comandante generale ed è convocato, di norma, con cadenza mensile dal comandante generale al fine di esprimere parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

*a)* ordinamento, reclutamento, addestramento e operazioni;



b) programmazione, pianificazione e bilancio;

c) impiego del personale;

d) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;

e) coordinamento e organizzazione.

3. Il comandante generale, di propria iniziativa o su rappresentanza del capo di stato maggiore, ammesso alle sessioni del Consiglio superiore con funzioni di segretario, o degli altri generali può sottoporre al Consiglio stesso ogni altra questione di rilevante interesse.

### Art. 3.

1. Sono istituite la commissione superiore di avanzamento e la commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri.

2. La commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. È composta dal capo di stato maggiore dell'Esercito, dal direttore del personale ufficiali dello stato maggiore dell'Esercito, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

3. La commissione ordinaria di avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da sottotenente a maggiore. È composta dal vice comandante generale, con funzioni di presidente, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma dei carabinieri nominati dal Ministro della difesa, su proposta del comandante generale.

4. Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza dei membri, con la presenza di almeno due terzi dei componenti le commissioni stesse.

5. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del comandante generale

dell'Arma dei carabinieri, sono definiti i profili professionali e di carriera degli ufficiali, nonché i criteri da assumere a base del giudizio di avanzamento.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, recante il nuovo regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, sostitutivo di quello approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo moduli di dipendenza coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze armate;

2) concorso nelle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione di impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione a operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Il Governo è altresì delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche a disposizioni vigenti, al fine di conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella da definire con gli emanandi decreti legislativi.

5. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 per la espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

#### Art. 5.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: «Ha l'alta direzione e coordina i compiti e le attività delle forze di polizia in materia di ordine pubblico e, limitatamente agli aspetti preventivi, per quanto attiene ai servizi di pubblica sicurezza».

## Art. 6.

1. All'articolo 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il coordinamento e la direzione unitaria dei soggetti di cui al primo comma, il Ministro dell'interno dispone del dipartimento della pubblica sicurezza».

## Art. 7.

1. All'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«c) dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza nonché dal rimanente personale del dipartimento della pubblica sicurezza»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti il dipartimento della pubblica sicurezza e la direzione generale della Polizia di Stato».

## Art. 8.

1. L'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Dipartimento della pubblica sicurezza*). - 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno».

#### Art. 9.

1. L'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza*). - 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) direzione centrale per la pianificazione delle forze di polizia e strutture informatiche;

b) scuola di perfezionamento per le forze di polizia;

c) ufficio accordi, trattati e convenzioni internazionali e relazioni internazionali;

d) segreteria speciale e servizio di contabilità;

e) ufficio progetti speciali;

f) ufficio legislazione;

g) direzione centrale anticrimine;

h) servizio gestione supporti tecnici;

i) servizio centrale di protezione.

2. Al dipartimento della pubblica sicurezza è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, tra i prefetti di prima classe di carriera prefettizia.

3. Dal direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2 dipendono, in linea diretta, gli uffici e le direzioni centrali di cui al comma 1.

4. Il capo della Polizia di Stato ed i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza dipendono, per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, esclusivamente dal Ministro dell'interno.

5. Il direttore della direzione centrale anticrimine è nominato, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i pareri del capo della Polizia di Stato e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'interno, a turno fra i dirigenti generali della Polizia di Stato ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e resta in carica per un periodo non superiore a tre anni.

6. Al direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il capo della Polizia di Stato, per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena e per il direttore generale per l'economia montana e le foreste.

7. Al dipartimento della pubblica sicurezza sono assegnati tre vice direttori generali per l'espletamento delle funzioni vicarie e per le attività di coordinamento e di pianificazione. Tali incarichi sono assegnati a rotazione tra le tre forze di polizia.

8. I vice direttori generali di cui al comma 7 sono scelti tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato e tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

9. La struttura e le competenze degli organismi di cui al comma 1, nonché le piante organiche interforze e i mezzi a disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e delle finanze.

10. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali, a composizione interforze, sono preposti dirigenti generali o superiori dei ruoli della Polizia di Stato e ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza».

## Art. 10.

1. All'alinea del primo comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «nell'esercizio di attribuzioni di coordinamento e di direzione unitarie in materia di ordine e di sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1».

2. Il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, è sostituito dal seguente:

«Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli delle forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati».

## Art. 11.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Direzione centrale anticrimine*). - 1. La direzione centrale anticrimine espleta compiti di:

a) analisi e supporto informativo in materia di criminalità per le forze di polizia di cui all'articolo 16, con particolare riferimento alle connotazioni strutturali, alle articolazioni e ai collegamenti interni e internazionali nonché alle incidenze e alle modalità dei principali fenomeni;

b) gestione delle strutture operative di cooperazione internazionale, ivi compresi gli uffici di collegamento distaccati all'estero;

c) coordinamento e pianificazione in relazione alle ipotesi di cui agli articoli 84-bis, 84-ter, 84-sexies e 84-septies della

legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni.

2. La direzione centrale anticrimine si articola in:

- a) divisione servizi;
- b) reparto analisi fenomeni terroristici ed eversivi;
- c) reparto analisi fenomeni criminalità organizzata di tipo mafioso;
- d) reparto analisi criminalità connessa agli stupefacenti;
- e) reparto analisi altri fenomeni criminali;
- f) reparto relazioni internazionali.

3. Confluiscono nella direzione centrale anticrimine il personale, i mezzi, le strutture e le dotazioni della Direzione centrale di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, e successive modificazioni, e della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nella misura necessaria all'assolvimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, da determinare ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 e comunque in misura non eccedente il 30 per cento delle attuali piante organiche. Il rimanente personale è restituito alle amministrazioni di appartenenza esclusivamente per il potenziamento dei servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

4. Al personale assegnato alla direzione centrale anticrimine, impiegabile in tale speciale reparto per un periodo non superiore a sei anni, e non reimpiegabile nella stessa direzione centrale prima di cinque anni, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486».



## Art. 12.

1. All'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche per il tramite di proprie direttive al questore, ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ed, eventualmente, ai responsabili provinciali delle altre forze di polizia»;

b) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso, tuttavia, deve garantire, attraverso la propria organizzazione, il reciproco e tempestivo scambio informativo con le altre forze di polizia della provincia»;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il prefetto impiega la forza pubblica posta a sua disposizione dai competenti organi delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività»;

d) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

«Considerate le funzioni di coordinamento attribuite alla carica di prefetto, per l'accesso a tale incarico è stabilita una riserva in favore dei funzionari appartenenti ai ruoli dirigenti della Polizia di Stato che non può, in alcun caso, oltrepassare il 5 per cento dei posti di prefetto disponibili in pianta organica».

## Art. 13.

1. All'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine pubblico e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione dal prefetto»;

c) il terzo comma è abrogato.

#### Art. 14.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (*Comandanti a livello provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza*). - 1. I comandanti provinciali, fermi gli adempimenti e le competenze previste dai rispettivi ordinamenti, tengono costantemente informato il prefetto al fine dell'attuazione delle disposizioni vigenti che ne fissano le attribuzioni in materia di rappresentanza del potere esecutivo nella provincia, di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni, di vigilanza e controlli sugli enti locali, di emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, di richiesta di intervento delle forze armate, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di quant'altro stabilito dalla normativa vigente.

2. Quali componenti del comitato provinciale di cui all'articolo 20, i comandanti provinciali concorrono alla definizione delle linee per il coordinamento anche tecnico operativo delle forze di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica e hanno la facoltà di chiedere al prefetto, in presenza di situazioni contingenti ed urgenti, la tempestiva convocazione del citato comitato».

#### Art. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono forze di polizia,

fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) la Polizia di Stato;
- b) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- c) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica».

#### Art. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un sottosegretario di Stato dell'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal capo della Polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria nonché il direttore della direzione centrale anticrimine».

#### Art. 17.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le parole: «oppure da un componente del Comitato».

#### Art. 18.

1. All'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «in casi di particolare necessità» sono sostituite dalle seguenti: «temporaneamente ed in presenza di concreti e circostanziati accadimenti connotati da eccezionale gravità»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per garantire la tempestiva conoscenza della dislocazione dei servizi in atto sul territorio:

a) nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove sono presenti più uffici o comandi permanenti delle forze di polizia, il comando del presidio che dispone il servizio informa le altre forze di polizia;

b) negli altri comuni, sono informati il comando di compagnia dei carabinieri ovvero di stazione dei carabinieri territorialmente competenti».

2. Con decreto dei Ministri competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per effettuare le comunicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

#### Art. 19.

1. Il personale individuato nell'articolo 23 della legge 1° aprile 1981, n. 121, permanendo nei ruoli ivi indicati e mantenendo le rispettive anzianità di inquadramento, transita per le attività di amministrazione e di stato giuridico alle dipendenze della direzione generale della Polizia di Stato.

#### Art. 20.

1. L'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Compiti istituzionali della Polizia di Stato*). - 1. Fermi restando gli altri adempimenti fissati dai rispettivi ordinamenti, le forze di polizia esercitano le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Esse tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila-

no sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutelano l'ordine e la sicurezza pubblica; provvedono alla prevenzione e alla repressione dei reati; prestano soccorso in caso di calamità e infortuni».

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (*Settori di specialità*). - 1. Fatte salve le competenze generali in materia di polizia giudiziaria, costituiscono settori di specialità:

a) per la Polizia di Stato:

- 1) Polizia stradale;
- 2) Polizia ferroviaria;
- 3) Polizia di frontiera;
- 4) Polizia postale;

b) per l'Arma dei carabinieri:

- 1) carabinieri per la sanità;
- 2) carabinieri per l'ecologia;
- 3) carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e culturale;
- 4) carabinieri per la tutela del lavoro;
- 5) carabinieri per la tutela dell'agricoltura e foreste;
- 6) carabinieri per la Banca d'Italia;
- 7) carabinieri per il Ministero degli affari esteri.

2. Competono all'Arma dei carabinieri i servizi d'onore e le scorte d'onore, eccetto quelli svolti nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno.

3. La forza di polizia che interviene in un settore di specialità di altra forza provvede agli adempimenti di urgenza per poi trasmettere la relativa documentazione al reparto competente ai sensi del comma 1, per il seguito dell'attività investigativa».

## Art. 22.

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «dall'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direzione generale della Polizia di Stato».

## Art. 23.

1. All'articolo 28 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «all'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «alla direzione generale della Polizia di Stato».

## Art. 24.

1. All'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Ordinamento della direzione generale della Polizia di Stato*»;

b) al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «La direzione generale della Polizia di Stato è articolata in:»;

c) il numero 1) del primo comma è sostituito dal seguente:

«1) organi centrali di cui all'articolo 31-bis;».

## Art. 25.

1. Dopo l'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (*Organi centrali della Polizia di Stato*). - 1. La determinazione del numero, delle articolazioni e delle competenze delle direzioni centrali della Polizia di Stato, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 26.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente:

«1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno e composto:

a) da un sottosegretario di Stato dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, con funzioni di vicepresidente;

b) dal direttore generale della pubblica sicurezza;

c) dal capo della Polizia;

d) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

f) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza militare;

g) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

h) dal direttore della direzione centrale anticrimine. Il consiglio si riunisce su convocazione del Ministro dell'interno o a richiesta di almeno uno dei suoi componenti».

Art. 27.

1. Al comma 1 dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, le parole: «della direzione investigativa antimafia e» sono soppresse.

2. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 12-*quater*, commi 1 e 2, le parole: «della Direzione investigativa an-

timafia o» sono soppresse; il comma 4 del medesimo articolo 12-*quater* è sostituito dal seguente:

«4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal direttore generale della pubblica sicurezza ovvero dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero del Corpo della guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia»;

c) all'articolo 25-*ter* le parole: «Direzione investigativa antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «direzione centrale anticrimine».

3. Sono abrogati l'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la legge 15 gennaio 1991, n. 16, e successive modificazioni, gli articoli 6-*ter* e 6-*quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, e gli articoli 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

#### Art. 28.

1. All'articolo 3, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: «Direzione investigativa antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «direzione centrale anticrimine».

#### Art. 29.

1. Il Governo provvede a coordinare con le disposizioni della presente legge le disposizioni del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.